

# LA TORSIONE DELLA CONFISCA DI PREVENZIONE PER LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA DELL'EVASIONE FISCALE

*Note a margine della sentenza delle Sezioni Unite, 29 maggio 2014 (29 luglio 2014),  
n. 33451, Pres. Santacroce, Rel. Zampetti, Imp. Repaci*

Marina Di Lello Finuoli

## ABSTRACT

Le Sezioni Unite decidono sulla rilevanza delle allegazioni che il soggetto “proposto” per l'applicazione della confisca di prevenzione può presentare per la giustificazione della provenienza dei beni nella sua disponibilità. In particolare, negano che i redditi occultati al fisco siano idonei a giustificare la sproporzione tra il valore dei beni rispetto all'attività economica svolta. Il presente contributo si interroga sulle ricadute della decisione, alla luce di un recente orientamento in tema di *confisca allargata* (art. 12-*sexies* d.l. n. 306 del 1992) che riconosce al suo destinatario la facoltà di dedurre i proventi dell'evasione fiscale. Il Supremo Collegio non estende siffatto orientamento anche alla confisca *ante delictum*, sostenendone l'*incompatibilità* rispetto al testo di legge e alla ratio. Il lavoro contesta l'estensione del sistema di prevenzione all'*evasore fiscale*.

## SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Il caso. – 3. I requisiti oggettivi della confisca di prevenzione *ante delictum*. – a) I beni nella disponibilità del proposto che risultino essere il frutto o il reimpiego di attività illecite. – b) I beni nella disponibilità del proposto in valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta. – 4. Il *problema* dell'evasione fiscale. – 4.1. L'orientamento prevalente. – 4.2. L'orientamento più recente. – 5. La decisione delle Sezioni Unite. – 5.1. Il “dato testuale”. – 5.2. La *ratio legis*. – 6. Considerazioni conclusive.

## 1.

## Premessa.

Con ordinanza n. 7289, depositata il 14 febbraio 2014, la Prima Sezione della Corte di cassazione rimetteva alle Sezioni Unite la questione: «*Se, ai fini della confisca di cui all'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965 (attualmente art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), per individuare il presupposto della sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del soggetto, titolare diretto o indiretto dei beni, debba tenersi conto o meno dei proventi dell'evasione fiscale*»<sup>1</sup>.

Il quesito concerneva le allegazioni che il soggetto “proposto” per l'applicazione di una misura di prevenzione può presentare per la *giustificazione* della provenienza dei beni nella sua disponibilità. In particolare, l'ordinanza verteva sulle allegazioni relative ai redditi occultati al fisco e sulla loro idoneità a giustificare la *sproporzione* tra il valore dei beni rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta.

Con sentenza depositata lo scorso 29 maggio 2014<sup>2</sup>, le Sezioni Unite hanno risposto negativamente al quesito oggetto della rimessione. La decisione, conforme all'orientamento prevalente – *rectius*, uniforme, al punto da potersi affermare che «*non sussista un reale contrasto in sede di legittimità*»<sup>3</sup> – non sorprende, ma preoccupa. Con essa viene stroncato (definitivamente?) il tentativo di una parte della giurisprudenza di riorientare, almeno su questo fronte, l'ormai *stravolto* sistema delle misure di prevenzione patrimoniali alla *ratio* che ne ispirò l'introduzione<sup>4</sup>.

Se, infatti, la legislazione in materia di criminalità organizzata si presenta – sul piano del contrasto patrimoniale – come *speciale* rispetto al paradigma tradizionale del procedimento penale, la decisione in commento segnala un ulteriore arretramento sul terreno delle (poche) garanzie che residuano nella materia delle misure di prevenzione<sup>5</sup>.

È bene anticipare che l'ordinanza di rimessione prendeva atto dell'esistenza di un recente orientamento giurisprudenziale in tema di c.d. *confisca allargata* di cui all'art. 12-*sexies* d.l. 8 giugno 1992, n. 306 («*ipotesi particolari di confisca*»), misura di sicurezza obbligatoria (o, meglio, *confisca penale*) applicata dal giudice in caso di condanna (o di applicazione della pena su richiesta delle parti) per reati di particolare gravità<sup>6</sup>. Come la confisca di prevenzione, anch'essa è fondata sul requisito oggettivo della sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta da parte (in questo caso) del *condannato*. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è stato evocato perché riconosce in capo al destinatario di questa particolare ipotesi di confisca, al quale si chiede la giustificazione dell'origine dei beni di valore sproporzionato, la facoltà di dedurre i proventi dell'evasione fiscale.

La Prima Sezione interrogava le Sezioni Unite circa la possibilità di estendere siffatto orientamento alla confisca *ex art. 2-ter* legge 31 maggio 1965, n. 575, stante la *sovrapponibilità* delle due tipologie di confisca che, di fatto, condividono presupposti oggettivi e finalità. Il Supremo Collegio, però, non ha ritenuto di adottare la predetta soluzione per la confisca di prevenzione, sostenendone l'*incompatibilità* rispetto al testo di legge e alla *ratio*. L'*evasore fiscale*, pertanto, non riesce a sottrarre alla confisca *ante delictum* i beni accumulati grazie ai

<sup>1</sup> In argomento, si vedano i commenti all'ordinanza di rimessione (Cass., Sez. I, 12 dicembre 2013-14 febbraio 2014, n. 7289) di A.M. MAUGERI, *La confisca allargata: dalla lotta alla mafia alla lotta all'evasione fiscale?*, in *Dir. pen. cont.*, 9 marzo 2014; F. MENDITTO, *La rilevanza dei redditi da evasione fiscale nella confisca di prevenzione e nella confisca "allargata"*, in *Dir. pen. cont.*, 9 marzo 2014.

<sup>2</sup> Cass., SS. UU., 29 maggio 2014-29 luglio 2014, n. 33451. Tra i primi commenti “a caldo”, T. TRINCHERA, *La sentenza delle Sezioni Unite sulla rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini della confisca di prevenzione*, in *Dir. pen. cont.*, 23 settembre 2014.

<sup>3</sup> Così, le Sezioni Unite, p. 18.

<sup>4</sup> Si vedano le osservazioni a prima lettura di M. TRAPASSO, pubblicate sul sito [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it). L'Autrice osserva che la decisione, rischia di «*completare quell'opera di stravolgimento della confisca antimafia avviata per (pur comprensibili) ragioni di politica criminale*» a partire dai c.d. Pacchetti sicurezza del 2008 e 2009.

<sup>5</sup> In materia di misure patrimoniali “speciali”, cfr. A.M. MAUGERI, *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, Milano, 2001; D. FONDAROLI, *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale*, Bologna, 2007; A. BARGI-A. CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, Torino, 2011; T.E. EPIDENDIO, *La confisca nel diritto penale e nel sistema delle responsabilità degli enti*, Padova, 2011; E. NICOSIA, *La confisca, le confische. Funzioni politico-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi*, Torino, 2012. Sulla conferma della natura preventiva della confisca, nonostante le modifiche intervenute sul sistema, cfr. la recentissima decisione Cass., SS. UU., 26 giugno 2014 – 2 febbraio 2015, *Spinelli*.

<sup>6</sup> Sulla confisca c.d. allargata, in particolare sui presupposti e la natura giuridica, cfr. A.M. MAUGERI, *La sanzione patrimoniale fra garanzie ed efficienza*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1996, 817 ss.; ID., *La lotta contro l'accumulazione di patrimoni illeciti da parte delle organizzazioni criminali: recenti orientamenti*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2007, 588 ss.

mancati versamenti delle imposte<sup>7</sup>.

Contrariamente al *decisum* della Cassazione, si tenterà di dimostrare che *sia* il dato testuale *sia* la *ratio* dell'istituto in questione non solo consentono, ma **esigono** l'esclusione dell'evasione fiscale dal suo raggio d'azione.

Al fine di intendere appieno il significato della pronuncia, si rende opportuno un breve riepilogo dei fatti che ne sono a monte, per poi passare all'analisi della disciplina in materia di apprensione dei beni di (*sospetta e non smentita*) origine illecita.

## 2.

### Il caso.

Con decreto del 30 novembre 2011, il Tribunale di Milano disponeva nei confronti di D. R. la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, deducendo il «*passato criminale*» del proposto e le sue abituali «*frequenzazioni con malavitosi*». Congiuntamente alla misura personale, il Tribunale disponeva anche la confisca (*ex art. 2-ter*, l. n. 575 del 1965) di numerosi beni, per una parte intestati allo stesso D. R., per altra parte alla moglie, a soggetti terzi e a una società. La misura patrimoniale veniva disposta in ragione del valore sproporzionato dei cespiti rispetto all'attività economica e ai redditi dichiarati dal proposto e dai terzi intestatari.

La confisca di prevenzione veniva impugnata dal proposto, dalla moglie e da un terzo intestatario. Tutti i ricorrenti denunciavano che, nel considerare il requisito della sproporzione tra i redditi percepiti e il valore dei beni confiscati, il Tribunale aveva considerato i soli redditi individuali e non anche i profitti della società. La Corte d'Appello di Milano confermava la confisca, rilevando che i profitti aziendali fossero modesti e che «*i finanziamenti iniziali e le gestioni commerciali successive erano strettamente collegati a risorse provenienti da delitto ed a condotte delittuose*». I soggetti coinvolti proponevano ricorso per Cassazione, denunciando, con il terzo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 2-ter, l. n. 575 del 1965.

Innanzitutto, contestavano le valutazioni dei giudici sull'esistenza di un collegamento tra gli incrementi patrimoniali e il presunto svolgimento di attività delittuose. Questi, secondo la difesa, sarebbero derivati dai profitti aziendali, dall'implementazione del volume d'affari delle società e da indovinate operazioni commerciali. Inoltre – ed è questo l'argomento da cui origina l'ordinanza di rimessione – lamentavano che, ai fini del giudizio di sproporzione, i giudici di merito non avessero attribuito alcuna rilevanza ai redditi derivanti da evasione fiscale. Se si fossero tenute in considerazione anche le somme fiscalmente evase nello svolgimento dell'attività economica, per il quale l'art. 2-ter non richiede la dichiarazione a fini fiscali, allora sarebbe venuto meno il requisito della sproporzione.

La Sezione Prima della Corte di cassazione rimetteva la decisione alle Sezioni Unite, alla luce di un contrasto giurisprudenziale emerso, in realtà, in relazione alla diversa (ma *corrispondente*) confisca di cui all'art. 12-*sexies* d.l. n. 306 del 1992, fondata, anche quest'ultima, sul requisito oggettivo della sproporzione del valore dei beni nella disponibilità del soggetto e il reddito dichiarato o l'attività economica svolta. In quest'ipotesi, la (seppur *oscillante*) giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la deducibilità dei redditi derivanti da evasione fiscale ai fini del giudizio di proporzione, sottraendo il condannato alla confisca.

La Prima Sezione, «*osserva che la diversità di orientamenti [...] ancorché relativa a confische disciplinate da normative diverse (art. 12-*sexies* d.l. 306/1992, in funzione di sanzione accessoria, e art. 2-ter l. 575/1965, in funzione di misura di prevenzione), non sembra trovare logica giustificazione*». Secondo la Prima Sezione, i due «*testi normativi sono infatti del tutto sovrapponibili e comune si appalesa, per entrambi gli istituti, la ratio legis, che è quella di contrastare soggetti socialmente pericolosi e dediti al delitto colpendone i patrimoni*»<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Sul tema, F. RAPINO, *La modernizzazione delle misure di prevenzione. Riflessioni a margine dell'applicazione di misure personali e patrimoniali all'«evasore fiscale socialmente pericoloso»*, (nota a Trib. di Cremona, 23 gennaio 2013 e a Trib. di Chieti, 12 luglio 2012), in *Dir. pen. cont.*, 26 marzo 2013.

<sup>8</sup> Ordinanza di rimessione, p. 9.

## 3.

**I requisiti oggettivi della confisca di prevenzione ante delictum.**

Il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali è sgombro dagli “ostacoli” che ordinariamente “intralciano” (garantiscono!) l’iter di accertamento della responsabilità penale. Si tratta, infatti, di un procedimento che conduce a *passo spedito* verso l’obiettivo (legittimo e auspicabile) della sottrazione di risorse economiche alle organizzazioni criminali. Sin dalla loro introduzione<sup>9</sup>, le misure sono state impiegate in nome della “lotta” alla mafia sul piano degli accumuli patrimoniali e del loro reimpiego nel circuito economico. Negli anni, sono state perfezionate, rafforzate ed estese ad altri settori d’intervento della pubblica autorità, nei quali la giustizia penale non riesce a imporsi in modo effettivo<sup>10</sup>.

Alla maggiore *efficacia* in punto di risultati ottenibili, corrisponde una minore *solidità* sul *terreno* delle garanzie, soprattutto se si pongono a confronto le misure di prevenzione con i corrispondenti strumenti sanzionatori predisposti dall’ordinamento<sup>11</sup>. A partire dalle riforme introdotte con i c.d. Pacchetti sicurezza del 2008 e 2009 – lo *sganciamento* delle misure patrimoniali da quelle personali, l’irrelevanza dell’attualità della pericolosità sociale, l’incontrollata estensione delle categorie soggettive dei destinatari – la dottrina più attenta al rispetto delle garanzie ha constatato come il procedimento di prevenzione tenda a trasformarsi in un processo al patrimonio, una sorta di *actio in rem* che prescinde dai requisiti soggettivi un tempo significativi e condizionanti la richiesta per l’applicazione della confisca<sup>12</sup>.

In tale contesto, i requisiti di tipo *oggettivo* svolgono un ruolo dirimente nella individuazione dell’ambito di applicabilità delle misure e dell’area dei beni confiscabili.

La norma giuridica di riferimento è l’art. 2-ter l. n. 575 del 1965 (oggi contenuta nella “staffetta”<sup>13</sup> degli artt. 20 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011)<sup>14</sup>. I presupposti *oggettivi* delle due misure sono: 1) la disponibilità dei beni; 2) la sospetta (e non smentita) origine illecita dei beni; 3) la sproporzione tra il valore dei beni rispetto al reddito dichiarato dal proposto o all’attività economica svolta.

<sup>9</sup> Legge 13 settembre 1982, n. 646, «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia» (c.d. legge Rognoni-La Torre). In tema, F. BRICOLA, *Commento articolo per articolo della legge 13 settembre 1982, n. 646 (normativa antimafia)*, in *Leg. pen.*, 1983, 237 ss.; G. FIANDACA, voce “Misure di prevenzione (profili sostanziali)”, in *Dig. disc. pen.*, vol. VII, Torino, 1994, 108 ss.; A. MANGIONE, *La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale*, Padova, 2001; P.V. MOLINARI-U. PAPADIA, *Le misure di prevenzione. Nella legge fondamentale, nelle leggi antimafia e nella legge anti-terrorismo nelle manifestazioni sportive*, Milano, 2002.

<sup>10</sup> La legislazione in materia di misure di prevenzione c.d. antimafia è stata definita una sorta di «laboratorio di sperimentazione» della legislazione penale. L’espressione è di C. VISCONTI, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Torino, 2003, 264.

<sup>11</sup> Uno sguardo ai presupposti di applicabilità del sequestro e della confisca di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, rivela immediatamente che il *dis-sodamento* operato dal legislatore con gli strumenti del sistema di prevenzione, ha reso il terreno eccessivamente *sdruciolevole* per il penalista che voglia percorrerlo. Ciò che è stato *rimosso*, in quanto di impedimento all’apprensione dei beni nella disponibilità di soggetti pericolosi, è, invece, ciò che rende saldi i sentieri battuti dalla giustizia penale.

<sup>12</sup> In sostanza, è ormai riservata alle sole misure di prevenzione *personali* la sussistenza di concreti presupposti soggettivi di pericolosità. In questo senso, A.M. MAUGERI, *Dall’actio in rem alla responsabilità da reato delle persone giuridiche: un’unica strategia politico-criminale contro l’infiltrazione criminale nell’economia?*, in G. FIANDACA-C. VISCONTI (a cura di), *Scenari di mafia*, Torino, 2010, 264. Cfr. anche A. GIALANELLA, *Prevenzione patrimoniale e strategia dell’actio in rem: la pericolosità “in se” della cosa, la sospensione provvisoria dell’amministrazione dei beni e la ricchezza “contigua”*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2001, 299, secondo cui le misure hanno assunto le sembianze di «fattispecie di pericolosità del patrimonio». Il principio di reciproca autonomia tra misure personali e patrimoniali, auspicato dalla dottrina, ha reso la confisca più conforme al principio di proporzione: la libertà personale, infatti, non sarà più coinvolta nelle vicende di arricchimento illecito. Si noti, tuttavia, che la mancata scomparsa di ogni elemento di personalità non si rivela necessariamente positiva. Alla confisca di prevenzione – il clamore del provvedimento, la *visibilità* dei sigilli del sequestro, il disprezzo della pubblica opinione – si accompagna comunque quel giudizio di disapprovazione sociale tipico della pena, che trascina nel fango il “buon nome” dei suoi destinatari. Oltre ai principali diritti coinvolti dall’apprensione patrimoniale (artt. 41 e 42 Cost.), la ‘speciale’ confisca scredita, inevitabilmente, anche l’onore di persone che nulla hanno a che fare con la criminalità organizzata e alla cui reputazione si incolla l’*infamante* etichetta della prevenzione “antimafia”. Sul giudizio di disapprovazione sociale, G. FORTI, *Principio del danno e legittimazione “personalistica” della tutela penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 597 ss. Sui concetti di reputazione e onore c.d. sociale, A. VISCONTI, *Onore, reputazione e diritto penale*, Milano, 2011.

<sup>13</sup> L’espressione “staffetta necessaria” è di D. FONDAROLI, *Misure di prevenzione e presunta pericolosità dei beni*, in *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2010, 1512, utilizzata in quanto i presupposti applicativi del sequestro divengono, quasi *automaticamente*, presupposti anche della confisca.

<sup>14</sup> Art. 20. Sequestro. «1. Il tribunale, anche d’ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego [...]». Art. 24. Confisca. «1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego».

La decisione della Cassazione non concerne il problema della «disponibilità» dei beni in capo al proposto, seppure tale requisito abbia sollevato qualche problema definitorio<sup>15</sup>. Non solo si utilizza un termine di definizione incerta – “disponibilità” –, ma si fa altresì riferimento alla possibilità che questa sia *diretta, indiretta o a qualsiasi titolo*. La misura, pertanto, si estende ai beni sui quali il proposto esercita una signoria effettiva, sganciata da qualsiasi qualificazione giuridica e formale, rispetto ai quali quest'ultimo si comporti *uti dominus*, avendone almeno il possesso<sup>16</sup>.

Ciò che più interessa sono i presupposti della provenienza illecita e della sproporzione. Questi (unitamente a quello della disponibilità, che non può mai mancare) individuano due *autonome categorie* di beni confiscabili: a) i beni che risultino essere il frutto o il reimpiego di attività illecite («*nonché*»); b) i beni in valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta di cui il proposto non possa giustificare la legittima provenienza.

Nonostante il fatto che le due classi di beni confiscabili siano formalmente autonome e distinte, esse risultano nella prassi alquanto *intrecciate*.

*a) I beni nella disponibilità del proposto che risultino essere il frutto o il reimpiego di attività illecite.*

Apparentemente, l'espressione utilizzata dal legislatore potrebbe indurre l'interprete a ritenere necessario un *rapporto di derivazione* tra i beni oggetto di sequestro e il reato-presupposto di cui il soggetto è *indiziato*. Essa rappresenterebbe «*la pratica attuazione del principio di connessione al reato*»<sup>17</sup>, consentendo l'ablazione del diretto ricavato dal reato, ma anche dei beni acquistati grazie a successive operazioni di reimpiego. La previsione di un *nesso di collegamento* escluderebbe l'apprensione indiscriminata di tutti i beni nella disponibilità, anche indiretta, del proposto solo perché sproporzionati al reddito o frutto di altre e diverse attività illecite<sup>18</sup>.

Questa interpretazione – che, a nostro avviso, risulterebbe la più coerente con le finalità dell'intervento *ante delictum*, da riservarsi ai soli beni legati ai reati per i quali è stato costruito il sistema della prevenzione patrimoniale – non è, in realtà, condivisa da tutti. È stato osservato che l'art. 2-ter l. n. 575 del 1965 opera un generico rimando ad *attività illecite*, senza che si possa in alcun modo dedurre uno specifico riferimento alle *particolari* attività illecite per le quali il proposto è indiziato, né all'ampia gamma dei reati-presupposto delle misure di prevenzione patrimoniali.

L'impostazione (confermata dalle Sezioni Unite con la decisione in commento) sancisce la definitiva *frattura* tra i beni appresi e le condotte di cui il proposto è sospettato: un rapporto di connessione con il reato-presupposto può non sussistere in concreto. I beni oggetto di confisca potranno essere il frutto, o il reimpiego, delle attività illecite più diverse<sup>19</sup>.

<sup>15</sup> P.V. MOLINARI-U. PAPADIA, *Le misure di prevenzione. Nella legge fondamentale, nelle leggi antimafia e nella legge anti violenza nelle manifestazioni sportive*, Milano, 2002, 500. Da un lato, la disponibilità non può essere ridotta al suo significato strettamente civilistico; dall'altro lato, però, i suoi più ampi confini non sono di semplice ricostruzione.

<sup>16</sup> La disponibilità di cui agli artt. 20 e 24 consiste, dunque, anche nella possibilità concreta e sostanziale di utilizzare i beni, di determinarne la destinazione, di deciderne l'impiego. In argomento, P. COMUCCI, *Il sequestro e la confisca nella legge antimafia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, 84 ss.; R. BERTONI, *Prime considerazioni sulla legge antimafia*, in *Cass. pen.*, 1983, 1028; G. CONTE, *Poteri di accertamento, misure patrimoniali e sanzioni amministrative antimafia*, in *Foro it.*, 1984, 262; A. GIALANELLA, *Patrimoni di mafia. La prova, il sequestro, la confisca, le garanzie*, Napoli, 1998, 102; S. FURFARO, voce “Misure di prevenzione patrimoniali”, in *Dig. disc. pen.*, Agg.\*\*\*, I, 2005, 886; F. MENDITTO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali*, Milano, 2012, 310.

<sup>17</sup> In tema, E. NICOSIA, *La confisca, le confische. Funzioni politico-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi*, Torino, 2012, 75. L'Autore osserva che l'elemento che accomuna tutte le confische previste dall'ordinamento è il presupposto che «*con espressione onnicomprensiva può essere definita la realizzazione obiettiva, accertata o ipotizzata, di attività illecite o pericolose*». Nella confisca di prevenzione, ovviamente, si manifesta nella forma di attività illecite meramente ipotizzata.

<sup>18</sup> A. GIALANELLA, *Patrimoni di mafia. La prova, il sequestro, la confisca, le garanzie*, Napoli, 1998, 106. Secondo l'Autore in tale collegamento potrebbe essere rinvenuta la giustificazione dell'ablazione patrimoniale: «*la possibilità di poter sottoporre a sequestro i beni [...] è l'effetto di una loro peculiare provenienza e natura*». Al più, il riferimento avrebbe l'effetto di estendere l'ablazione ai beni entrati nella disponibilità del soggetto grazie al ricavato delle attività illecite. Secondo G. CONTE, *Poteri di accertamento, misure patrimoniali e sanzioni amministrative antimafia*, in *Foro it.*, 1984, 263, il riferimento ai beni che sono il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego esprimerebbe la necessità di connessione al reato: non solo il ricavato ma anche tutti i beni acquistati con il ricavato o con ulteriori operazioni economiche.

<sup>19</sup> Cfr. G. FIANDACA, *Osservazioni a Sez. I, 7 agosto 1984, Aquilino*, in *Foro it.*, 1984, cc. 273 ss., il quale rileva che la confisca penale, prevista per il reato di associazione mafiosa, e la confisca misura di prevenzione hanno una estensione applicativa diversa: «*com'è agevole desumere dalla stessa dizione letterale, i beni suscettivi di sequestro e confisca ex art. 2-ter possono avere appunto la loro origine nelle attività illecite più diverse realizzate dagli associati di mafia e non solo nel delitto di associazione mafiosa in sé considerato*».

Per quanto riguarda lo standard probatorio, la legge richiede che, ai fini del sequestro, la provenienza illecita deve essere supportata da indizi; ai fini della definitiva confisca, l'origine delittuosa dovrà *risultare* in forza di un accertamento processuale.

*b) I beni nella disponibilità del proposto in valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta.*

Il riferimento al concetto di *proporzione* – contenuto sia nell'art. 2-ter l. n. 575 del 1965, sia nell'art. 12-sexies per la confisca c.d. allargata o, per l'appunto, *confisca per sproporzione* – segnala la forte *discrezionalità* che permea l'intero sistema della prevenzione patrimoniale. Le risorse economico-finanziarie di cui un soggetto gode (anzi, di cui ha goduto per un periodo di tempo anche piuttosto lungo), dovranno essere poste in relazione ai beni nella sua disponibilità (anche *indiretta*). La valutazione circa la proporzione – l'equilibrio, la conformità – tra questi termini così variabili non sembra semplice<sup>20</sup>.

Quando la legge 13 settembre 1982, n. 646, introdusse le misure di prevenzione patrimoniali, inserendo l'art. 2-ter nella legge fondamentale del 1965, la dottrina individuò nel riferimento alla "*sperquazione*" non tanto un presupposto oggettivo *a sé stante* delle misure, quanto una *esemplificazione* (o elemento indiziante) del fondamentale presupposto della sospetta provenienza illecita dei beni<sup>21</sup>. In sostanza, la sperquazione (o *sproporzione*) tra il tenore di vita del proposto e i redditi da lui dichiarati, costituiva un *indizio* sufficiente a ritenere che l'origine degli incrementi patrimoniali fosse illegale<sup>22</sup>. A ben vedere, l'impostazione poteva ritenersi valida in rapporto alla prima versione dell'art. 2-ter<sup>23</sup>. L'attuale formulazione tende a marcare che ora la *sproporzione* costituisce un ulteriore e indipendente requisito di tipo oggettivo: essa, da un lato, e la connessione dei beni con un'attività illecita, dall'altro, non sono requisiti cumulativi, bensì tra loro alternativi<sup>24</sup>.

La sproporzione, a causa della sua genericità, rischia di trasformarsi in un dato ambiguo ed equivoco<sup>25</sup>. Essa costituisce lo *scompenso* esistente tra il reddito del proposto e gli incrementi del suo patrimonio, tenendo conto altresì del reddito consumato. Se considerata isolatamente, la sproporzione *nulla* dice in merito alla derivazione illecita dei beni<sup>26</sup>. Il requisito dimostra esclusivamente che il soggetto vive al di sopra delle proprie possibilità economiche; ma ciò può derivare, per esempio, dal sostegno dei familiari o dalla contrazione di debiti.

La *presunzione* di origine illecita di un patrimonio sproporzionato rispetto al reddito legittimamente prodotto potrebbe ritenersi accettabile **se** articolata nei confronti di un soggetto **ricognosciuto** socialmente pericoloso perché appartenente a una associazione mafiosa o, comunque, penalmente responsabile di altro specifico reato per il quale risulta necessaria la prevenzione patrimoniale *ante delictum* (pericolosità sociale c.d. qualificata). Solo a queste

<sup>20</sup> La proporzione è un concetto proprio non solo delle scienze esatte, come la matematica e la geometria. La proporzione è un canone il cui rispetto si esige anche nella scienza (meno esatta) del diritto «dove l'originaria perfezione connessa al rigore geometrico del concetto di simmetria tende a stemperarsi, a sfumarsi, a trasformarsi nel concetto plastico e flessibile di armonia, più consono alla creatività e alla naturale imprecisione delle discipline rivolte allo studio dell'uomo». Così, S. COGNETTI, *Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi sistematica*, Torino, 2011, 46.

<sup>21</sup> P.V. MOLINARI-U. PAPADIA, *Le misure di prevenzione. Nella legge fondamentale, nelle leggi antimafia e nella legge anti-terrorismo nelle manifestazioni sportive*, Milano, 2002, 506.

<sup>22</sup> D. SIRACUSANO, *Indagini, indizi e prove nella nuova legge antimafia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1984, 903 ss.; P. COMUCCI, *Il sequestro e la confisca nella legge antimafia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, 84 ss.

<sup>23</sup> Art. 2-ter, comma 2: «...il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei confronti della quale è stato iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, e che sulla base di sufficienti indizi, come la notevole sperquazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego». Successivamente, con legge 24 luglio 1993, n. 256, il comma 2 dell'art. 2-ter viene modificato. In luogo della congiunzione descrittiva «come» sono state inserite le congiunzioni «ovvero» (art. 20) e «nonché» (art. 24), con la funzione di indicare l'esistenza di una alternativa o un elenco.

<sup>24</sup> S. FURFARO, voce "Misure di prevenzione patrimoniali", in *Dig. disc. pen.*, Agg. \*\*\*, I, 2005, 887; F. MENDITTO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali*, Milano, 2012, 333. In questo senso, anche G. NANULA, *La lotta alla mafia. Strumenti giuridici, strutture di coordinamento, legislazione vigente*, Milano, 2009, 35, che parla di un «duplice percorso» attraverso il quale il legislatore intende pervenire al sequestro dei beni: la via *diretta* dei beni indiziati di origine illecita e la via ben più *larga* della sproporzione.

<sup>25</sup> V. N. D'ASCOLA, *Un codice non soltanto antimafia. Prove generali di trasformazione del sistema penale*, in *Arch. pen.*, 2012, 798, lo ha definito un requisito «privo di significatività penalistica». Esso è oggettivamente neutro, perché non ricollegabile a nessuna particolare attività illecita.

<sup>26</sup> Il solo presupposto della sproporzione porterebbe ad affermare che, «In realtà, qui non ci si trova nemmeno dinanzi alla categoria del sospetto, bensì a quella della congettura». Così, V. N. D'ASCOLA, *Un codice non soltanto antimafia. Prove generali di trasformazione del sistema penale*, in *Arch. pen.*, 2012, 803.

condizioni la sproporzione si dimostrerebbe un logico presupposto per procedere alla confisca del patrimonio poiché, in caso contrario, resterebbe un «*parametro che, applicato ad un cittadino qualunque comporterebbe al massimo un incerto addebito per evasione fiscale [...]*»<sup>27</sup>.

Il requisito della sproporzione era stato pensato in un sistema ispirato al principio di *agganciamento* delle misure patrimoniali a quelle personali e di selezione dei reati-presupposto. Una volta estese le misure anche ai soggetti pericolosi c.d. comuni e *rimosso* il rapporto di pregiudizialità rispetto alle misure personali, (anche) il requisito di sproporzione perde significatività<sup>28</sup>. Venuta meno l'attualità della pericolosità sociale, *sradicato* il nesso di pertinenzialità tra i beni e il reato per il quale il proposto è indiziato<sup>29</sup>, eliminato ogni riferimento ad accertamenti circa l'effettiva sussistenza di attività penalmente illecite, qual è, oggi, la residua ragione giustificatrice di una apprensione patrimoniale *ante delictum* fondata su una sequenza di presunzioni<sup>30</sup>.

Ancora. Il requisito della sproporzione, se raffrontato a quello alternativo dell'origine illecita del patrimonio, semplifica (ulteriormente) il lavoro dell'accusa. Sarà compito (*onere*) della difesa del proposto quello di smentire la presunzione di illecita provenienza insita nella sproporzione<sup>31</sup>. Non essendo previsto alcun nesso di pertinenzialità tra i beni oggetto di ablazione e il reato per il quale il soggetto è indiziato, il proposto sarà chiamato *genericamente* a giustificare la legittima provenienza dei beni. A dimostrare, cioè, che i beni siano il frutto di attività e di incrementi patrimoniali *legittimi*. Un'autentica *probatio diabolica*, vista l'irrilevanza delle allegazioni riguardanti le risorse economiche non presenti nella dichiarazione dei redditi. Il presupposto della sproporzione, allora, *in combinazione* con l'altro (e alternativo) presupposto oggettivo dell'illiceità dell'origine dei beni, sembrerebbe *'condannare'* il proposto all'ablazione generale di tutti i beni occultati al fisco<sup>32</sup>.

## 4.

### Il problema dell'evasione fiscale.

Affrontiamo, ora, il *nodo* della sentenza, che vede *intrecciati*, come veri e propri fili, la sproporzione, la derivazione dei beni da attività delittuose e la possibilità di giustificarne la *legittima* provenienza. Come detto, l'art. 2-ter l. n. 575 del 1965 individua due tipologie di beni confiscabili: i beni il cui valore risulti sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività econo-

<sup>27</sup> G. NANULA, *La lotta alla mafia. Strumenti giuridici, strutture di coordinamento, legislazione vigente*, Milano, 2009, 40. L'Autore considera l'effettiva dimostrazione della "mafiosità" del proposto un'esigenza *preliminare e imprescindibile*.

<sup>28</sup> Si veda, D. FONDAROLI, *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale*, Bologna, 2007, 6. Lo spettro d'azione delle misure c.d. antimafia si è dilatato sino a ricomprendere soggetti che commettono reati ben diversi rispetto a quelli per i quali le misure stesse sono nate: «Dalla "lotta" alla criminalità organizzata alla "lotta" alla criminalità economica lato sensu intesa in passo è relativamente breve: viatico per il cammino è un cospicuo bagaglio di interventi preventivi correlati da una sensibile riduzione del ruolo preminente delle garanzie».

<sup>29</sup> Cfr. le osservazioni di F. VERGINE, *La componente temporale della sproporzione quale fattore riequilibratore del sequestro finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992*, in *Cass. pen.*, 2011, 622, in relazione alla confisca c.d. *per sproporzione* di cui all'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, che definisce «*ordigno processuale*» affine alla omologa misura di prevenzione di cui ci stiamo occupando.

<sup>30</sup> Le misure di prevenzione sono storicamente fondate sulla pericolosità sociale del soggetto sul quale si appuntano. Il meccanismo applicativo delle stesse – la *contraddizione* dell'essere applicate, quasi sempre, *post delictum*, se l'individuo è già "indiziato" della commissione di un reato – implica che la pericolosità sociale del proposto non è intesa nel senso di pericolo di *futura* commissione di reati. Piuttosto, essa deriva dalla sussistenza di indizi circa la loro *passata* commissione. Questi potranno essere determinati (per esempio i gravi reati di mafia da cui discende una pericolosità c.d. qualificata) o coincidere con le generiche attività delittuose sintomo di pericolosità c.d. comune. L'attuale formulazione dell'art. 18 impone di interrogarsi sul definitivo abbandono del requisito della pericolosità sociale del soggetto, sulla cui sopravvivenza si sono confrontate la dottrina e la giurisprudenza. Nulla, nel dato testuale dell'art. 18, impone l'accertamento della pericolosità sociale per l'applicazione delle misure patrimoniali. In tema di pericolosità sociale (e presunzioni), si rimanda a I. MERZAGORA-G. PONTI-G. PONTI, *La abolizione delle presunzioni di pericolosità sociale*, in *Riv. it. med. leg.*, 1987, 7; M. PELISSERO, *Pericolosità sociale e doppio binario. Vecchi e nuovi modelli di incapacitazione*, Torino, 2008; M. BERTOLINO, *Declinazioni attuali della pericolosità sociale: pene e misure di sicurezza a confronto*, in *Arch. pen.*, 2014, 459. Sulla parziale diversità della nozione di pericolosità sociale in materia di prevenzione *ante delictum*, v. A.M. MAUGERI, *La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un'actio in rem?*, in O. MAZZA-F. VIGANÒ (a cura di), *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125)*, Torino, 2008, 129 ss.; A. LEGGIERO, *Misure di sicurezza e di prevenzione nel nostro ordinamento*, in *Riv. pen.*, 2013, 262; S. FURFARO, *In tema di superamento delle presunzioni nel giudizio di prevenzione*, in *Giur. it.*, 2013, 1656.

<sup>31</sup> G. NANULA, *La lotta alla mafia. Strumenti giuridici, strutture di coordinamento, legislazione vigente*, Milano, 2009, 46. L'Autore, pur riconoscendo che il meccanismo applicativo della confisca si pone ai confini di «*quell'inquietante categoria giuridica che va sotto il nome di inversione dell'onere della prova*», sostiene che il legislatore abbia conservato l'ordinario onere della prova a carico dell'accusa.

<sup>32</sup> Non a torto, allora, si parla ormai del procedimento di prevenzione come di un *processo al patrimonio* nei cui *ingranaggi* potrebbe finire incastrato ogni cittadino che abbia effettuato un acquisto *contra ius*. L'ablazione patrimoniale *ante delictum*, in queste ipotesi, non risulterebbe più corroborata da quegli studi empirico-criminologici sulla base dei quali si fondano le presunzioni di pericolosità previste dalla legislazione antimafia per i suoi destinatari c.d. *qualificati*.

mica svolta; i beni che risultino essere il frutto o il reimpiego di attività illecite.

Il caso dal quale origina la decisione si riferisce ai beni nella disponibilità del proposto in valore sproporzionato rispetto al reddito e all'attività economica svolta. Parte di essa, infatti, era stata occultata grazie a una evasione fiscale «ripetuta negli anni, sistematica e "colossale"»; la parte nota non era da sola sufficiente a giustificare il valore del patrimonio. La questione più ampia rimessa alle Sezioni Unite concerne anche i beni che «risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego», poiché ai fini della confisca di prevenzione, residua pur sempre il problema di stabilire se i beni derivanti da attività economica nascosta al fisco debbano essere considerati (comunque) di provenienza illecita.

Nel caso di specie, nel tentativo di far venire meno il requisito della sproporzione, il proposto allega elementi dai quali si evince lo svolgimento di un'attività imprenditoriale lecita ma non dichiarata, chiedendo che anche i proventi di tale attività abbiano rilevanza nel rapporto tra la situazione patrimoniale e l'attività economica svolta.

La richiesta del proposto e la successiva ordinanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite si fondano su un orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 12-*sexies* d.l. n. 306 del 1992, che con la confisca di prevenzione condivide i requisiti di tipo oggettivo<sup>33</sup>.

I presupposti della confisca allargata sono: a) la condanna o l'applicazione di pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dallo stesso art. 12-*sexies*<sup>34</sup>; b) la *sproporzione* tra il denaro, i beni o le altre utilità di cui il condannato risulta essere titolare o avere comunque la *disponibilità* a qualsiasi titolo, e il reddito dichiarato ai fini fiscali o l'attività economica svolta, la cui provenienza il soggetto condannato non sia in grado di giustificare.

Il presupposto di tipo soggettivo di cui alla lettera a) vale a distinguere nettamente la confisca in questione da quella di prevenzione<sup>35</sup>. Se, per quest'ultima, il residuale presupposto soggettivo è quello del *sospetto* (indizio) di commissione di uno dei reati di cui all'art. 16 d.lgs. n. 159 del 2011 (indipendentemente dall'attualità della pericolosità sociale), la confisca di cui all'art. 12-*sexies* esige la pronuncia di una sentenza di condanna o, almeno, l'applicazione della pena su richiesta delle parti.

I presupposti oggettivi di cui alla lettera b), invece, sono gli stessi previsti dalla confisca di prevenzione. Tuttavia, è proprio rispetto all'identico requisito della *sproporzione* – e alla sua possibile *neutralizzazione* per mezzo di allegazioni relative all'evasione fiscale – che la Corte di cassazione ha sviluppato, negli ultimi anni, un orientamento giurisprudenziale differente da quello che, in modo uniforme, domina nella materia della prevenzione patrimoniale *ante delictum*.

## 4.1. L'orientamento prevalente.

Secondo un rigoroso orientamento della giurisprudenza, l'accertamento del requisito della sproporzione dovrebbe essere svolto, *alternativamente*, in relazione al reddito dichiarato o all'attività economica svolta. Sia l'art. 12-*sexies*, sia l'art. 2-*ter* l. n. 575 del 1965, riferiscono la sproporzione *indifferentemente* all'uno o all'altra, quali parametri di raffronto tra loro *alternativi*. Accertato lo scompenso tra il valore dei beni e il reddito dichiarato dal soggetto a fini fiscali, non rilevarebbe l'eventuale svolgimento di una attività economica che, ancorché lecita,

<sup>33</sup> Art. 12-*sexies*, d.l. n. 306 del 1992. «1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli [...], è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica [...]».

<sup>34</sup> Si tratta di delitti di particolare gravità, tra i quali: associazione di tipo mafioso; delitti commessi avvalendosi della forza d'intimidazione e delle condizioni di assoggettamento che ne derivano ovvero commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose; contrabbando aggravato; estorsione; sequestro di persona a scopo di estorsione; usura; ricettazione; riciclaggio; reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; trasferimento fraudolento di valori; produzione, traffico e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale; ecc.

<sup>35</sup> Si segnala, tuttavia, l'orientamento giurisprudenziale minoritario in forza del quale si estende l'applicazione della confisca allargata anche alle ipotesi di proscioglimento per estinzione del reato, sempre che il giudice abbia accertato la sussistenza del fatto. Cfr. Cass., Sez. II, 25 maggio 2010 n. 32273, in *Dir. pen. cont.*, 25 novembre 2010, con nota di M. PANZARASA, [Sulla \(ancora\) controversa possibilità di disporre la confisca obbligatoria in caso di estinzione del reato](#).

sia stata però occultata al fisco<sup>36</sup>.

Questa (estrema) presa di posizione, in realtà, non è condivisa da tutta la giurisprudenza. I giudici di merito e di legittimità, ritenendo che la disgiuntiva “o” non svolga la funzione di escludere uno dei due termini di raffronto, riconoscono l’opportunità di riferire il requisito della sproporzione ai due *concorrenti* parametri cumulativi del reddito e dell’attività economica.

L’attestarsi su posizione di rigore da parte della giurisprudenza prevalente deriva da ragioni ulteriori. Innanzi tutto, si ritiene che il riferimento all’«attività economica» comprenda necessariamente la sua dichiarazione al fisco, così come previsto espressamente per il parametro del reddito («*dichiarato ai fini delle imposte*»).

In secondo luogo – anche nell’ipotesi di voler riconoscere rilevanza all’attività economica (pur sempre lecita, ma) occultata al fisco – l’orientamento in parola considera che i redditi derivanti dall’evasione fiscale siano di provenienza illecita e, quindi, confiscabili<sup>37</sup>. La circostanza che essi derivino da un’attività diversa, quella di evasione fiscale, non ricompresa nell’elencazione tassativa dei reati-presupposto per l’applicazione delle misure, non li sottrae all’apprensione da parte dello Stato<sup>38</sup>.

Per ciò che concerne la confisca di prevenzione, poi, il testo dell’art. 2-ter l. n. 575 del 1965 e dell’art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 contiene il riferimento a una ulteriore categoria di beni confiscabili, ovvero i beni che risultino essere il frutto o il reimpiego di (generiche) attività illecite. I redditi derivanti dallo svolgimento di un’attività sottratta al fisco non possono essere considerati legittimi, perché derivanti da un’attività intrinsecamente illegale. Essi, in quanto «*frutto di attività illecite*», sono sempre confiscabili. Nella prevenzione patrimoniale *ante delictum*, pertanto, la presentazione di allegazioni relative all’evasione fiscale non solo non fa venire meno il requisito della sproporzione, ma non vale nemmeno a *giustificare* l’origine dei beni; addirittura, dimostrerebbe che i beni nella disponibilità del soggetto sono il provento di una attività illecita<sup>39</sup>.

## 4.2. L’orientamento più recente.

Secondo un recente indirizzo (sviluppato per la confisca di cui all’art. 12-*sexies*), al fine di valutare la legittima provenienza dei beni «è irrilevante la circostanza che le fonti lecite di produzione del patrimonio siano identificabili, in termini non sproporzionati ad esse, nel reddito dichiarato a fini fiscali, ovvero nel valore delle attività economiche svolte, produttive di reddito imponibile pur nell’assenza o incompletezza di una dichiarazione dei redditi»<sup>40</sup>.

Questo orientamento si fonda su argomenti che una parte della giurisprudenza e della dottrina ritiene validi anche per la confisca di prevenzione.

Innanzi tutto, esso procede all’individuazione del corretto significato da attribuire all’espressione «attività economica». Il riferimento (introdotto nell’art. 2-ter a opera della l. n. 256 del 1993) non contiene alcun richiamo alla circostanza che l’attività economica sia stata oggetto di dichiarazione a fini fiscali. L’espresso inserimento dell’aggettivo «*dichiarato*», per il

<sup>36</sup> Cass., Sez. V, 25 settembre 2007-23 ottobre 2007, n. 39048: «*Al fine di disporre la confisca conseguente a sentenza di condanna o di “patteggiamento” per uno dei reati indicati nell’art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv., con modificazioni, dalla l. 7 agosto 1992 n. 356, la sproporzione presa in considerazione dalla norma deve essere valutata tra il valore del bene nella disponibilità del soggetto o, alternativamente, il reddito dichiarato al fisco o l’attività economica eventualmente svolta. Si tratta di due canoni valutativi previsti alternativamente, con l’ovvio corollario che il giudice, una volta apprezzata la sproporzione rispetto al dato ufficiale, cioè al reddito dichiarato, non deve spingersi anche a una diabolica ricerca di una situazione di fatto contrastante con il dato documentale*». Conf., Cass., Sez. II, 28 settembre 2011-13 ottobre 2011, n. 36913.

<sup>37</sup> Cass., Sez. II, 14 giugno 2011-19 agosto 2011, n. 32563.

<sup>38</sup> La sproporzione, in questo senso, costituisce il primo indizio della provenienza illecita dei beni, ma si consente al proposto di presentare allegazioni dalle quali si evince la liceità dell’acquisto. Se questa non viene dimostrata o se, addirittura, si conferma che i beni derivino dall’attività delittuosa di evasione fiscale, la prova della liceità dell’origine non è raggiunta.

<sup>39</sup> Cass., Sez. II, 6 maggio 1999, n. 2181, *Sannino*; Cass., Sez. VI, 27 maggio 2003, n. 36762, *Lo Iacono*; Cass., Sez. II, 27 marzo 2012, n. 27037, *Bini*; Cass., Sez. I, 17 maggio 2013, n. 39204, *Ferrara*. La soluzione finisce per trasformare «*tali forme di confisca in “pene” per l’evasione fiscale, pene di origine pretoria, in contrasto con il principio di legalità, e non commisurate ai normali indici di commisurazione della pena ex art. 133 c.p., innanzitutto la colpevolezza, e quindi sproporzionate. In tali ipotesi nella misura dei redditi leciti, ma non dichiarati, i beni non dovrebbero essere confiscabili, salva l’applicazione della normativa tributaria per il recupero delle imposte evase*». A.M. MAUGERI, *La confisca allargata dalla lotta alla mafia alla lotta all’evasione fiscale?*, in *Dir. pen. cont.*, 9 marzo 2014, 8.

<sup>40</sup> Cfr. Cass. Sez. VI, 31 maggio 2011, n. 29926, *Tarabugi*, in *Dir. pen. cont.*, con nota parzialmente critica di F. MENDITTO, *Sulla rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini del sequestro e della confisca di cui all’art. 12-*sexies* del d.l. n. 306/92, conv. dalla l. n. 356/92*, 15 dicembre 2011; Cass., Sez. VI, 15 dicembre 2011, n. 21265, *Bianco*; Cass., Sez. I, 22 gennaio 2013, n. 6336, *Mele*.

diverso parametro del reddito – che parimenti potrebbe sfuggire al fisco ed essere occultato – deve fare ritenere che *se* il legislatore avesse preteso tale dichiarazione, l'avrebbe precisato anche per l'attività economica. Il dato testuale è corroborato dal fatto che si ammette, nel nostro ordinamento, la mancata dichiarazione di certe attività economiche, senza che ciò comporti la loro illiceità (e, di conseguenza, quella dei loro proventi)<sup>41</sup>.

Ancora, secondo l'orientamento più mite, anche nel caso in cui si escluda che l'attività economica non dichiarata possa rilevare ai fini del giudizio di proporzione, va ricordato che al proposto (e al condannato cui si applica la confisca *ex art. 12-sexies*) è data pur sempre la possibilità di giustificare l'origine dei beni. I beni, dunque, seppure in valore sproporzionato a quanto dichiarato dal soggetto – eventualità che riguarda tutti i cittadini (moltissimi!) che vivono al di sopra delle loro possibilità economiche grazie all'aiuto della famiglia, al ricorso al credito, all'indebitamento, ecc. – non potranno essere appresi nel caso in cui questi ne dimostri la legittima provenienza. Il problema, dunque, concerne l'idoneità delle allegazioni relative all'evasione fiscale a escludere l'*illiceità dell'origine* dei beni.

Il riferimento alla *provenienza* dei beni, presente sia nell'art. 12-*sexies* sia nell'art. 2-*ter* l. n. 575 del 1965, risulta decisivo. È, infatti, nell'attività economica che i beni trovano la loro origine, poiché acquistati grazie ai proventi da questa derivanti. Il mancato inserimento dei redditi ottenuti dallo svolgimento di una attività **lecita** nella dichiarazione resa a fini fiscali, che è adempimento *successivo* alla loro produzione, *non ne muta né l'origine né la provenienza*. I beni derivanti dallo svolgimento di una attività lecita ma occultata al fisco sono da considerarsi di *provenienza* legittima.

L'argomento è valido non solo per la confisca c.d. allargata – per la quale l'unico presupposto oggettivo è il requisito della sproporzione dei beni di cui non sia giustificata la provenienza – ma anche per la confisca di prevenzione. Quest'ultima, però, concerne anche una seconda categoria di beni, ovvero quelli che risultano essere il «*frutto*» o il «*reimpiego*» di attività illecite.

Anche in questo caso, è lo stesso *dato testuale* a escludere la confiscabilità dei beni accumulati da parte di coloro che, svolgendo lecite attività economiche, si sono limitati a ometterne la dichiarazione. I redditi derivanti dallo svolgimento di una attività lecita non dichiarata al fisco e, di conseguenza, i beni che il soggetto abbia con essi acquistati, non possono qualificarsi come «*frutto*» o «*reimpiego*» di una attività illecita, a meno che non si intenda stravolgere il significato di questi termini. Nel concetto di frutto potrebbe, al più, farsi rientrare quello di profitto o prodotto di una attività illecita<sup>42</sup>. Ma nelle operazioni di evasione fiscale non vi è un profitto, bensì un mero «risparmio». Nei casi di mancato versamento di una imposta, le somme di denaro risparmiate erano già nella disponibilità del soggetto, non derivando di certo dalla consumazione del reato tributario.

Di estremo interesse, infine, è l'*appello* di questo orientamento non solo al dato letterale delle norme – che, anche da solo, ne dimostrerebbe la fondatezza – ma anche alla *ratio* delle confische oggetto del quesito.

In entrambe le ipotesi, infatti, la *finalità preventiva* perseguita è quella di sottrarre a determinati soggetti (condannati per o indiziati di reati di particolare gravità) quanto acquisito a mezzo di attività criminose, e non quella di «*sanzionare la condotta di infedele dichiarazione dei redditi, che si colloca in un momento successivo rispetto a quello della produzione del reddito, e per la quale soccorrono specifiche previsioni in materia tributaria*»<sup>43</sup>.

<sup>41</sup> In argomento, si rimanda a F. MENDITTO, *La rilevanza dei redditi da evasione fiscale nella confisca di prevenzione e nella confisca "allargata"*, in *Dir. pen. cont.*, 9 marzo 2014, 22. L'Autore specifica che il riferimento all'attività economica serve a ricomprendere le numerose ipotesi in cui la stessa legislazione fiscale non prevede per alcuni redditi alcun obbligo di dichiarazione a fini fiscali o, in alternativa, consente al contribuente la presentazione di dichiarazioni forfetizzate.

<sup>42</sup> Il «profitto» del reato consiste nei «beni che, pur non essendo il risultato empirico della condotta (cioè il prodotto, che l'art. 240 intende in un'accezione ristretta «materiale»), ne sono tuttavia la conseguenza economica immediata». M. ROMANO, *Art. 322-ter, I delitti contro la pubblica amministrazione, Commentario sistematico del Codice penale*, 250. La nozione di profitto, dunque, richiede una «diretta correlazione ed attinenza con il reato». V. anche L. FORNARI, *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie: confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto penale moderno*, Padova, 1997.

<sup>43</sup> Ordinanza di rimessione, p. 8, che richiama Cass. Sez. VI, 31 maggio 2011, n. 29926, Tarabugi.

## 5.

### La decisione delle Sezioni Unite.

La questione posta dalla Prima Sezione della Cassazione alle Sezioni Unite concerne i requisiti della *sproporzione* e della *legittima provenienza* dei beni previsti dalla confisca misura di prevenzione, *ex art. 2-ter l. n. 575 del 1965*, e la rilevanza, ai fini della loro sussistenza, delle risorse economiche derivanti dallo svolgimento di un'attività economica sottratta alla dichiarazione dei redditi. Si ricorderà che l'ordinanza di rimessione aveva sollevato il quesito circa la possibilità di estendere l'orientamento giurisprudenziale più mite, riguardante la confisca allargata *ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992*, anche alla materia delle misure *ante delictum*, sulla scorta di una recente decisione giurisprudenziale (l'unica) che aveva accolto questa tesi<sup>44</sup>.

Il Supremo Collegio adotta una decisione conforme al "granitico" orientamento della Cassazione, e nega la deducibilità dei proventi derivanti dall'evasione fiscale, *sia* ai fini del giudizio di proporzione tra il valore dei beni del proposto e l'attività economica svolta, *sia* ai fini dell'accertamento della liceità della loro origine.

La sentenza ci sembra ispirata a un'asettica (e non convincente) interpretazione del dato testuale che, solo 'apparentemente', consentirebbe l'apprensione patrimoniale dei beni acquistati grazie ai redditi leciti ma (illecitamente) occultati al fisco. La Corte, inoltre, non pare tenere nel dovuto conto la *ratio* della confisca di prevenzione e le ragioni per le quali il nostro ordinamento ha introdotto (e mantiene) il sistema della prevenzione patrimoniale *ante delictum*.

## 5.1.

### Il "dato testuale".

Secondo le Sezioni Unite, la lettera della legge autorizzerebbe l'applicazione della confisca di prevenzione anche al *tipo d'autore* "evasore fiscale". Il dato testuale, in questo senso, risulterebbe decisivo per l'individuazione *sia* dei destinatari delle misure, *sia* delle categorie di beni confiscabili.

Ora, va detto che, per ciò che concerne i soggetti destinatari, il c.d. Codice "antimafia" non è riservato ai soli soggetti indiziati di appartenenza alla criminalità organizzata. Grazie a una serie di rinvii interni (artt. 1, 4 e 16 d.lgs. n. 159 del 2011), la confisca *ante delictum* è estesa anche a tutti i soggetti pericolosi c.d. comuni; tra i quali: «a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; – b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose».

Essendo l'evasore del fisco un soggetto che *vive abitualmente con i proventi di attività delittuose*, anch'egli rientrerebbe a pieno titolo nella "descrizione" di cui al richiamato art. 1<sup>45</sup>.

A nostro avviso, questa interpretazione non è del tutto convincente, poiché sembra *stravolgere* e *invertire* il meccanismo di individuazione dei destinatari delle misure patrimoniali, inficiando anche la corretta instaurazione del procedimento di prevenzione.

È vero che i rinvii degli artt. 1, 4 e 16 del decreto consentono l'applicazione delle misure anche ai soggetti pericolosi c.d. comuni. Il testo degli artt. 20 e 24, però, prevede espressamente che il sequestro e la successiva confisca di prevenzione si applichino ai soggetti «*nei cui confronti è iniziato il procedimento*», e cioè, coloro che sono *già indiziati* dei reati-presupposto di cui all'art. 16 o delle attività delittuose di cui all'art. 1. Nei confronti di questi soggetti – e solo di questi, non di ogni cittadino – sussiste una presunzione di illecita accumulazione del

<sup>44</sup> Cass., Sez. VI, 24 ottobre 2012, n. 44512, *Giacobbe*.

<sup>45</sup> «La sistematica evasione fiscale, in particolare integrante condotte che rientrino nell'area dell'illecito penale, s'inquadra perfettamente nella categoria di pericolosità delinentea dal combinato disposto degli artt. 4, lett. c), 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 159/11, in quanto il soggetto vive di traffici delittuosi ovvero vive col provento di attività delittuosa consistente in redditi da evasione fiscale, pur se connessi ad una attività economica astrattamente lecita». Così, F. MENDITTO, *La rilevanza dei redditi da evasione fiscale nella confisca di prevenzione e nella confisca "allargata"*, in *Dir. pen. cont.*, 9 marzo 2014, 6-7. Lo stesso Autore, d'altra parte, limita l'applicazione della misura patrimoniale all'evasore fiscale che venga altresì riconosciuto socialmente pericoloso. Non, dunque, l'evasore occasionale, ma quello che risulti dedito a un'evasione fiscale continua e ripetuta, che evidenzii uno stile di vita illecito. Nello stesso senso, A. TADINI, *Confisca di prevenzione ed evasione fiscale*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2014, 60. Le Sezioni Unite, peraltro, precisano che «non si vede in ipotesi di mera evasione fiscale, ma di evasione compiuta da soggetto nel contempo giudicato, per la concreta ricorrenza di tutti i presupposti di legge, socialmente pericoloso. Non si tratta, infatti, di valutare in positivo l'evasione fiscale in sé come fonte di pericolosità sociale, ed in ciò radicare la confisca, ma di escludere (dunque in negativo) che la stessa possa essere adottata quale giustificazione (anche parziale) dell'illecito accumulato, in soggetto – vale ribadire – giudicato pericoloso aliunde» (p. 21).

patrimonio; e solo a loro si chiede la giustificazione dell'origine dei beni.

L'*inversione* del meccanismo di individuazione dei destinatari si appalesa nel momento in cui è a *partire* dalle allegazioni del proposto – quelle relative allo svolgimento di una attività economica lecita ma occultata al fisco – che si ricava l'*indizio* circa il suo essere abitualmente dedito ad attività delittuose (quelle di evasione fiscale). Il presupposto soggettivo dell'essere indiziato di tali attività (o dei gravi reati-presupposto dell'art. 16), *senza il quale il procedimento non avrebbe potuto essere iniziato*, si ottiene in un momento successivo, *dopo* la richiesta di giustificare la legittimità del patrimonio.

Di più. Se gli indizi a carico del soggetto circa la mancata (o infedele) dichiarazione dei redditi fossero stati raccolti *sin dall'inizio*, il procedimento di prevenzione non si sarebbe potuto iniziare, poiché i reati tributari non appartengono al novero dei reati-presupposto della confisca di prevenzione!

Ancora in tema di individuazione dei soggetti destinatari, riteniamo che la riconducibilità dell'evasore fiscale alla fattispecie di cui all'art. 1 del Codice sia operazione tanto semplice quanto inutile. Si rammenti, infatti, che le c.d. *fattispecie* di prevenzione, "descrittive" (molto poco) di situazioni di pericolosità *ante delictum*, sono naturalmente *indeterminate*. Si tratta, infatti, di fattispecie formulate per un sistema del tutto diverso, estraneo ai canoni di precisione e tassatività. Gli "esercizi" di sussunzione, sotto di esse, di condotte già penalmente illecite, si rivelano finì a sé stessi, poiché già vi rientra praticamente ogni fattispecie penale incriminatrice.

È vero, invece, che quando il legislatore ha inteso inserire nuovi illeciti nell'elenco tassativo dei reati per i quali applicare le misure patrimoniali, lo ha fatto con un espresso richiamo alle norme di parte speciale, utilizzando l'espressione «*indiziati di*» seguita dallo specifico riferimento normativo. Ed è altrettanto vero che, fino a oggi, i reati tributari di cui al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non sono stati espressamente inseriti nei dispersivi elenchi di cui agli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 159 del 2011. Di più: il riferimento ad attività delittuose, contenuto nell'art. 1 del decreto, non può essere considerato comprensivo di ogni infrazione in materia tributaria.

La funzione delle (*indeterminate*) fattispecie di prevenzione ancora presenti all'art. 1, allora, non può certo essere quella di "contenitore" (senza fondo!) per tutte le possibili fattispecie incriminatrici non espressamente richiamate dall'art. 16, pena lo stravolgimento dell'intero sistema. In nome, peraltro, di un dato testuale per sua natura (prevenzione *ante delictum*) indeterminato, al quale non può appellarsi il giudice *bouche de la loi*<sup>46</sup>.

Come è stato osservato, allora, il "Codice" ha strutturato le misure di prevenzione patrimoniali come strumento per colpire *anche, ma non soltanto*, gli indiziati di appartenere alla mafia<sup>47</sup>. Tuttavia, là dove ha inteso colpire *qualificate* forme di criminalità, il legislatore ha espressamente inserito le corrispondenti fattispecie incriminatrici nella lunga elencazione dei reati per i quali il soggetto deve risultare (almeno!) indiziato. In caso contrario, il tassativo elenco di cui all'art. 16 d.lgs. n. 159 del 2011 non avrebbe ragione di esistere.

Per quanto riguarda l'individuazione dei beni confiscabili, è vero che la confisca di prevenzione mira a sottrarre al proposto tutti i beni che siano il frutto o il reimpiego di attività illecite, senza necessità alcuna di accertare se queste siano o meno di tipo mafioso. Secondo la Cassazione, i beni che l'evasore ha accumulato omettendo di dichiarare lo svolgimento di una attività economica (lecita) costituirebbero il frutto o il reimpiego dei proventi dell'evasione fiscale. I punti della decisione che ruotano ancora attorno al dato testuale, si fondano, però, su una non corretta interpretazione delle nozioni di «*frutto*» e «*reimpiego*» e sul loro riferirsi a una attività illecita.

Nessun dubbio può sollevarsi in ordine alla illiceità dell'evasione fiscale<sup>48</sup>. Tuttavia, proprio dal dato testuale e dal riferimento alle nozioni di frutto e reimpiego, sembrerebbe ragionevole affermare che i beni confiscabili sono quelli prodotti a mezzo dello svolgimento di una attività

<sup>46</sup> T. PADOVANI, *Jus non scriptum e crisi della legalità nel diritto penale*, Napoli, 2014, 15-17. L'Autore affronta il tema della crisi del principio di legalità anche sul versante dei rapporti tra legge e interpretazione giurisdizionale. Preso atto che il giudice non è mai stato e non potrebbe mai essere semplicemente "bocca della legge", egli ha il compito di colmare lo scarto esistente tra astratto e concreto. Nella sua attività, dovrà preferire sempre una interpretazione adeguatrice del dato testuale, quella più conforme alla Costituzione e alla *ratio* della legge. Allora, raggiungiamo noi, di fronte a un testo indeterminato perché estraneo (formalmente) alla materia penale, non può il giudice interpretare il dato testuale dell'art. 1 nel senso di potervi inserire ogni attività illecita prevista dall'ordinamento: «*In questo caso ciò che si prospetta è, puramente e semplicemente, la riformulazione delle norme ad opera del giudice*».

<sup>47</sup> V. N. D'ASCOLA, *Un codice non soltanto antimafia. Prove generali di trasformazione del sistema penale*, in *Arch. pen.*, 2012, 799.

<sup>48</sup> D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, recante «*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto*».

*ab origine* illecita, e non i beni acquistati grazie ai redditi derivanti attività lecite, ma sottratti alla dichiarazione fiscale (e, quindi, meramente *risparmiati*).

È l'attività da cui provengono i beni che deve atteggiarsi in termini di illiceità. Nel caso di specie, invece, l'attività imprenditoriale del proposto e dei terzi intestatari dei beni non è vietata in sé; piuttosto, è stata occultata al fisco. Inoltre, sempre la *lettera* della legge è chiara nel riferire la circostanza della dichiarazione a fini fiscali al solo parametro del reddito, e non anche a quello dell'attività economica che, come detto, ben potrebbe non essere dichiarata, senza per ciò solo divenire in sé illecita. «*Si finisce [allora] per allargare l'ambito di applicazione delle forme di confisca in esame a beni in realtà di origine lecita, perlomeno nel senso che non risulta dimostrato il loro valore sproporzionato*» rispetto al parametro dell'attività economica, in espresso contrasto con quanto previsto dal dato testuale<sup>49</sup>.

Non si sottovaluta la gravità del fenomeno dell'evasione fiscale, che nel nostro Paese ha assunto dimensioni inaccettabili<sup>50</sup>. Si dubita, però, dell'opportunità di questa forzata *torsione* del testo degli artt. 1, 16 e 24 del decreto a fini – e verso destinatari – del tutto differenti da quelli per i quali è stata prevista la prevenzione *ante delictum*, con strumenti di lotta all'infiltrazione economica illecita, e del tutto eterogenei da quelli espressamente previsti dal legislatore.

## 5.2. *La ratio legis.*

Sia la sentenza in commento, sia l'ordinanza di rimessione, sia gli orientamenti giurisprudenziali di cui si è dato atto, si sono soffermati sulle analogie esistenti tra le due particolari tipologie di confisca. L'una misura di sicurezza (o confisca penale), di natura certamente sanzionatoria; l'altra (formalmente)<sup>51</sup> misura di prevenzione *ante delictum*.

A partire dalla similarità dei testi legislativi, la prevalente dottrina riconosce alle confische di cui ci occupiamo la medesima *ratio*, ovvero quella di sottrarre al soggetto (condannato o, comunque, indiziato) beni che si ritengono essere stati acquistati illegalmente, al fine di prevenirne un uso pericoloso e l'inquinamento del circuito economico lecito<sup>52</sup>.

A parte un unico “precedente”<sup>53</sup>, la giurisprudenza nega la «*sovrapposibilità*» delle due tipologie di confisca, per le ragioni che seguono.

Pur condividendo lo stesso *nomen iuris* e il presupposto oggettivo della *sproporzione*, la riconduzione a un unico *genus* deve tenere conto delle differenze intercorrenti. Innanzi tutto, va rilevata la sostanziale *diversità* dei loro presupposti soggettivi: la condanna, per la confisca *ex art. 12-sexies*; l'indizio di reità, per la confisca *ex art. 2-ter* l. n. 575 del 1965.

Nel caso di confisca *12-sexies*, i beni di valore sproporzionato sono sottratti in forza di una presunzione di illiceità che è fondata sull'accertamento processuale di una responsabilità penale (o, in alternativa, sull'applicazione della pena richiesta dalle parti) per reati tipici “ordinariamente generatori” di disponibilità economiche illecite. L'apprensione si fonda su questa presunzione, ancorché non sia necessario il nesso di pertinenzialità tra i beni e gli specifici reati-presupposto della confisca.

Nel caso della misura di prevenzione, secondo l'insegnamento della Cassazione, l'apprensione «*persegue un più ampio fine di interesse pubblico volto all'eliminazione dal circuito economico di beni di sospetta provenienza illegittima*». La presunzione di illecito arricchimento si fonda

<sup>49</sup> A.M. MAUGERI, *La confisca allargata: dalla lotta alla mafia alla lotta all'evasione fiscale?*, in *Dir. pen. cont.*, 9 marzo 2014, 8.

<sup>50</sup> Di recente, G. M. FLICK, *Reati fiscali, principio di legalità e ne bis in idem: variazioni italiane su un tema europeo*, in *Dir. pen. cont.*, 14 settembre 2014. Si veda anche F. MENDITTO, *Le confische nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità 'da profitto' (mafia, corruzione, evasione fiscale)*, in *Dir. pen. cont.*, 2 febbraio 2015.

<sup>51</sup> Per la giurisprudenza interna, Cass., SS. UU., 3 luglio 1996-17 luglio 1996, *Simonelli*, in *Cass pen.*, 1996, 3609; Cass., SS. UU., 26 giugno 2014. Per la Corte Edu, Corte Edu, sent. 22 febbraio 1994, *Raimondo c. Italia*, n. 12954/87; Corte Edu, sent. 15 giugno 1999, *Prisco c. Italia*, decisione sulla ricevibilità del ricorso n. 38662/97; Corte Edu, 25 marzo 2003, sent. *Madonia c. Italia*, n. 55927/00; Corte Edu, sent. 5 luglio 2001, *Arcuri e altri c. Italia*, n. 52024/99; Corte Edu, sent. 4 settembre 2001, *Riela c. Italia*, n. 52439/99; Corte Edu, *Bocellari e Rizza c. Italia*, n. 399/02. Le decisioni sono pubblicate in *Publications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, Série A: Arrêts et décisions / Publications of the European Court of Human Rights, Series A: Judgments and Decisions* e sono reperibili anche sul sito [www.coe.int](http://www.coe.int).

<sup>52</sup> Cfr., A.M. MAUGERI, *La confisca allargata: dalla lotta alla mafia alla lotta all'evasione fiscale?*, in *Dir. pen. cont.*, 9 marzo 2014, 3, secondo la quale «*la ratio anche di questa forma di confisca allargata, così come della confisca misura di prevenzione, è pur sempre la lotta contro le illecite accumulazioni patrimoniali della criminalità organizzata o, comunque, della criminalità professionale, dedita al crimine, accumulazioni che possono essere investite in ulteriori attività criminali nonché inquinare l'economia e il mercato lecito, fonte di potere economico e politico*».

<sup>53</sup> Cass., Sez. VI, 24 ottobre 2012, n. 44512, *Giacobbe*.

sull'esistenza di *indizi* relativi alla commissione dei reati-presupposto previsti dal c.d. Codice antimafia e sulla pericolosità (non necessariamente attuale) del soggetto che ha la disponibilità dei beni.

A partire da tali differenze, le Sezioni Unite rilevano che la sovrapponibilità tra le due tipologie di confisca sia «*solo apparente*» e che esse siano connotate da una differente *ratio legis*. Da ciò si spiegherebbe anche la diversa rilevanza attribuita ai redditi derivanti da evasione fiscale in occasione della verifica del requisito della sproporzione o di giustificazione della provenienza dei beni.

È vero, infatti, che la confisca allargata *ex art. 12-sexies* d.l. n. 306 del 1992 e quella di prevenzione condividono i presupposti oggettivi della disponibilità dei beni e della sproporzione. La seconda, però, prevede l'ablazione patrimoniale a favore dello Stato anche dei beni che «*risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego*». Le due misure presentano una «*differente struttura normativa*»; solo la confisca di prevenzione contempla la possibilità di attingere i frutti di attività illecite, anche le più diverse, «*quali appunto sono i proventi dell'evasione fiscale, fenomeno che, ove pure non abbia rilievo penale per mancato superamento delle soglie di punibilità, è comunque amministrativamente illecito, tanto da dar luogo all'irrogazione di sanzioni tributarie*» (p. 11).

Nella confisca *ex art. 12-sexies*, non si prevede l'autonoma apprensione dei beni che siano il frutto di attività illecite. Per queste ragioni, al *condannato* si concede la possibilità di giustificare la provenienza dei beni con allegazioni relative ad attività economiche lecite e non dichiarate al fisco (idonee a vincere la presunzione di illecita provenienza insita nella sproporzione). In contrario, al soggetto *proposto* per l'applicazione della confisca di prevenzione, nel caso in cui tentasse la medesima giustificazione, si opporrebbe pur sempre la circostanza che questi beni deriverebbero da una attività intrinsecamente illecita, costituendone il frutto o il reimpiego.

A nostro avviso, però, le argomentazioni delle Sezioni Unite non chiariscono in modo esaustivo la *diversità* dei regimi di deducibilità dei redditi derivanti da evasione fiscale.

Non si discute che nell'*art. 12-sexies* manchi la menzione espressa di una seconda categoria di beni confiscabili (quelli che risultano essere il frutto o il reimpiego di attività illecite). Non-dimeno, è altrettanto pacifico che oggetto di confisca sono **tutti** i beni dei quali il condannato non sia in grado di giustificare la liceità dell'origine, **a prescindere** dal nesso di collegamento con il reato-presupposto. Al pari della confisca di prevenzione (anch'essa, d'altra parte, "allargata"), **neanche** questa particolare ipotesi di confisca richiede che i beni derivino proprio dall'attività delittuosa per la quale il soggetto è stato condannato e si appunta, pertanto, su **tutti** i beni derivanti da attività illegali.

La mancata specificazione della confiscabilità dei beni di origine illecita dipende dal fatto che, in presenza della sproporzione e della mancata giustificazione, il presupposto soggettivo dell'accertamento processuale di responsabilità penale rende più forte la presunzione di illecità dell'acquisto. Non si precisa – a mezzo di un apposito inciso – la necessità di indizi circa l'origine illecita dei beni; la *prova* dell'attività delittuosa è ricompresa nella condanna (o nell'applicazione della pena su richiesta)<sup>54</sup>.

La confisca di prevenzione, invece, è fondata su un presupposto soggettivo più *debole* (i meri indizi di reità o dell'essere dediti a generiche attività delittuose, non più supportati dall'attualità della pericolosità sociale). L'espressa menzione di una seconda categoria di beni confiscabili deriva dalla necessità di puntualizzare che l'ablazione potrà effettuarsi solo in presenza di ulteriori indizi circa la loro origine illecita.

Piuttosto, è la prima categoria di beni confiscabili (quella fondata sul meccanismo sproporzione/mancata giustificazione) a suscitare dubbi di legittimità, poiché non è rafforzata dall'accertamento di responsabilità per quei reati dai quali presumere l'illiceità degli accumuli patrimoniali. Il requisito della sproporzione, da solo, nulla dice sulla provenienza dei beni.

Come detto, la *sproporzione* tra il valore dei beni nella disponibilità del proposto e il reddito da lui dichiarato e l'attività economica svolta dovrebbe consistere nello *scompenso* tra entità determinate: da un lato, gli incrementi patrimoniali del proposto unitamente al reddito

<sup>54</sup> «La qualifica diventa indice probatorio della commissione di precedenti delitti». Così, A.M. MAUGERI, *La sanzione patrimoniale fra garanzie ed efficienza*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1996, 864.

consumato; dall'altro lato, il reddito legittimamente prodotto<sup>55</sup>. Naturalmente, tale scompenso dovrà essere calcolato con *referimento ad un determinato lasso di tempo*<sup>56</sup>. Se non si procedesse a tale delimitazione temporale, il requisito della sproporzione diventerebbe non attendibile e del tutto approssimativo<sup>57</sup>. È evidente, infatti, che non può ritenersi decisivo un mero scompenso aritmetico tra il patrimonio complessivo nella disponibilità – anche *indiretta*! – del proposto e il reddito da lui solo prodotto.

La confisca di prevenzione dovrebbe avere a oggetto solo i beni nella disponibilità del proposto che, risultando dalla verifica di una effettiva sproporzione, possono essere sospettati di origine illecita. In altre parole, il patrimonio del proposto potrà essere sequestrato solo nei limiti di questo *scompenso*<sup>58</sup>, salva la possibilità di dimostrarne la legittima provenienza.

Ora, quella parte di giurisprudenza che, correttamente, concede al condannato per uno dei reati-presupposto previsti dall'art. 12-*sexies* la possibilità di dedurre i redditi derivanti dallo svolgimento di un'attività economica occultata al fisco, riconosce che la dichiarazione dei redditi sia una attività *successiva* alla formazione del reddito, dalla quale non provengono i beni accumulati dal soggetto condannato. In altre parole, si ammette la deducibilità di questi redditi **non** perché si riconosce che sia una attività illecita **diversa** da quella per la quale il soggetto è stato condannato (la lettera e la *ratio* della confisca c.d. allargata non lo permetterebbero), ma perché si riconosce che quei beni non hanno una provenienza illecita<sup>59</sup>.

La diversità delle soluzioni, dunque, non ha a che fare con i presupposti, la struttura normativa o la *ratio legis* delle due confische. In entrambe le ipotesi, infatti, la finalità perseguita è quella di sottrarre un bene di origine illecita, a prescindere dal collegamento con l'attività posta a fondamento delle misure.

## 6. Considerazioni conclusive.

La decisione delle Sezioni Unite solleva, a nostro avviso, perplessità di non poco momento. Quelle relative alla scorretta interpretazione del dato testuale e della *ratio legis* della confisca di prevenzione sono state già spiegate. Ci concentriamo, ora, su questioni (in parte) diverse.

Innanzitutto, le motivazioni non spiegano quale sia la ragione che autorizzi a interpretare in modo diametralmente opposto il requisito della sproporzione, comune alle due confische in esame che lo prevedono con *identiche formulazioni di legge*.

Secondo il Supremo Collegio, per la confisca di prevenzione, l'irrelevanza dei redditi derivanti da evasione fiscale discenderebbe dalla (espressa) "indifferenza" legislativa rispetto al *tipo* di attività illecita grazie alla quale il proposto ha acquisito la disponibilità dei beni di valore sproporzionato al reddito. Tale circostanza, però, è riscontrabile *anche* nella confisca di cui all'art. 12-*sexies*, ove il nesso di pertinenzialità tra i beni e i reati-presupposto è parimenti assente.

È vero, piuttosto, che la *limitazione* che il recente e più mite orientamento giurispruden-

<sup>55</sup> Stabiliti questi minimi punti di riferimento, «il reddito derivante dall'attività economica lecitamente svolta dal soggetto, deve spiegare sia l'incremento patrimoniale constatato a data attuale e sia il tenore di vita – proprio e della famiglia – tenuto nel frattempo». Chiarissime le spiegazioni di G. NANULA, *La lotta alla mafia. Strumenti giuridici, strutture di coordinamento, legislazione vigente*, Milano, 2009, 36. Gli elementi per l'accertamento di un eventuale scompenso sono: la situazione patrimoniale iniziale del proposto; attuale patrimonio posseduto; reddito consumato, indice del c.d. tenore di vita del proposto e dei suoi familiari; reddito lecitamente prodotto. Cfr. anche A.M. MAUGERI, *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, Milano, 2001, 327.

<sup>56</sup> In argomento, G. NANULA, *Il problema della prova della provenienza illecita dei beni*, in *Il Fisco*, 1993, 10117.

<sup>57</sup> Ancora, G. NANULA, *La lotta alla mafia. Strumenti giuridici, strutture di coordinamento, legislazione vigente*, Milano, 2009, 36 ss. Sulla necessità della correlazione temporale, v. anche A.M. MAUGERI, *Le Sezioni Unite devono prendere posizione: natura della confisca antimafia; l'applicabilità del principio di irretroattività; la necessità della "correlazione temporale"*, in *Dir. pen. cont.*, 7 aprile 2014 (in particolare pp. 16 ss.).

<sup>58</sup> Utilizzando un riferimento temporale iniziale, il reddito derivante dall'attività economica dovrebbe giustificare le spese sostenute dal proposto ed eventuali accrescimenti patrimoniali. Se, invece, il reddito dichiarato risultasse insufficiente a giustificare gli accrescimenti patrimoniali, si avrebbe *motivo di ritenere* l'illecita provenienza dei beni eccedenti. Cfr. anche A. MANGIONE, *La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale*, Padova, 2001, 288 ss.

<sup>59</sup> Le Sezioni Unite, invece, sostengono che nell'applicazione della confisca di cui all'art. 12-*sexies*, ai fini del giudizio di proporzione, si possa attribuire rilevanza anche all'attività non dichiarata: «Risulta del resto coerente con l'evidenziata diversa struttura normativa che per la confisca *ex art. 12-*sexies**, che prevede che il requisito della sproporzione debba essere confrontato con il «reddito dichiarato» o con la «propria attività economica», si possa tener conto dei redditi, derivanti da attività lecita, sottratti al fisco (perché comunque rientranti nella propria «attività economica») [...]» (p. 19). Ma il Supremo Collegio, in questo passaggio della decisione, fa riferimento proprio a quella parte dei testi normativi delle due confische «del tutto sovrapponibili!»

ziale ha introdotto per la confisca allargata – e che andrebbe riconosciuta alla confisca di prevenzione – scaturisce da una corretta lettura e interpretazione delle norme e delle loro *rationes*. I beni acquistati grazie ai redditi di un'attività economica non dichiarata al fisco non hanno provenienza illecita, né possono dirsi il frutto o il reimpiego del mancato versamento delle imposte. Lo Stato non procede alla confisca di questi beni poiché l'assenza o l'incompletezza della dichiarazione fiscale non ne rende illecita l'origine.

Le motivazioni in forza delle quali il Supremo Collegio non estende il medesimo *limite* anche alla confisca di prevenzione non trovano riscontro nel dato normativo. Se pure, infatti, si volesse assegnare uno spettro d'azione più ampio alla confisca di prevenzione, non si può operare una così evidente *torsione* del *dato testuale* dell'art. 2-ter che, in punto di presupposti oggettivi, è del tutto sovrapponibile a quello dell'art. 12-*sexies*.

Ci sembra, allora, che sia stata introdotta per via giurisprudenziale una *disparità di trattamento* tra i soggetti "proposti" per l'applicazione della confisca di prevenzione rispetto ai soggetti condannati alla confisca di cui all'art. 12-*sexies*.

La disparità potrebbe trovare giustificazione nella diversità dei presupposti *soggettivi*, sottolineata dalla stessa Cassazione<sup>60</sup>. Ma si tratta di disparità ragionevole? È singolare che la difformità dei presupposti soggettivi possa influenzare il significato letterale dei termini oggettivi «*frutto*», «*reimpiego*» o «*origine*» dei beni; o, addirittura, che essa possa imporre la dichiarazione al fisco per l'«*attività economica svolta*».

Detto ciò, il *problema* resta, perché la Cassazione si limita a rilevare la diversità dei presupposti soggettivi senza motivare perché da questa differenza dovrebbe discendere un trattamento peggiore per i soggetti di cui all'art. 16 d.lgs. n. 159 del 2011.

Volendo provare a ricercare le *ragioni* di tale disparità di trattamento nei presupposti soggettivi – anche se, come abbiamo detto, non riteniamo plausibile che questi, da soli, riescano a sovvertire il significato letterale di parole identiche! – si osserva che, effettivamente, questi sono tra loro differenti: nell'un caso l'esistenza di indizi, nell'altro la pronuncia di una condanna (o l'applicazione di una pena su richiesta delle parti).

Senonché, la loro diversità, a nostro avviso, dovrebbe rilevare a *vantaggio* dei destinatari della confisca di prevenzione, e non il contrario! Questi i motivi.

I soggetti proposti per l'applicazione della confisca sono *indiziati* di aver commesso un reato. La loro posizione, dal punto di vista processuale, è più 'leggera' rispetto a quella dei destinatari della confisca *ex art. 12-*sexies**, condannati (o "patteggiati") per i reati previsti dalla norma stessa. Per i "proposti" non vi è alcun accertamento di reità (né, a oggi, di attualità della pericolosità sociale). Per i condannati, invece, vi è stato un accertamento processuale di responsabilità, a partire dal quale *presumere* che ciò che possiedono in valore sproporzionato al reddito o all'attività economica sia frutto di attività illecite<sup>61</sup>.

Di più. I reati presupposto dell'art. 12-*sexies* sono specifici e "ordinariamente" generatori di arricchimenti illeciti. I reati presupposto della confisca di prevenzione, in alcuni casi (art. 1) non sono neanche nominati, trattandosi di generiche attività illegali per le quali non può valere alcuna presunzione di illecito arricchimento.

Ancora. La confisca *ex art. 12-*sexies** ha natura sanzionatoria (che la si voglia riconoscere misura di sicurezza atipica, pena accessoria o, più genericamente, confisca penale). È una misura *post delictum*, che segue alla commissione di un reato. La confisca di prevenzione è (formalmente) *preventiva*. È una misura *ante delictum*, che persegue l'obiettivo di prevenire la futura commissione di delitti. Per quale ragione si introduce una disparità di trattamento in forza della quale colui che potrebbe (in futuro!) commettere un delitto è spogliato dei suoi beni patrimoniali *in misura maggiore* di chi un delitto lo ha già commesso?

La disparità di trattamento – semmai fosse ammissibile su confische identiche nei presupposti oggettivi – dovrebbe operare in maniera inversa. La posizione sulla quale si è arroccata la giurisprudenza di legittimità, invece, ha introdotto un paradosso: nel nostro ordinamento è preferibile essere condannati per un reato (un grave reato di quelli previsti dall'art. 12-*sexies*)

<sup>60</sup> Nel primo caso, l'essere il soggetto indiziato di aver commesso uno dei reati-presupposto del "Codice" antimafia, a prescindere dall'accertamento della commissione del reato; nel secondo caso, la condanna (o l'applicazione della pena su richiesta) per i reati-presupposto della confisca *post delictum*.

<sup>61</sup> «Si tratta di una presunzione iuris et de iure non rivolta questa volta, come in relazione alle tradizionali misure di sicurezza, verso il futuro, ma verso il passato: il condannato per determinati delitti viene «presunto» autore di altri delitti o, comunque, in essi coinvolto, al punto da trarne determinati vantaggi patrimoniali». Così, A.M. MAUGERI, *La sanzione patrimoniale fra garanzie ed efficienza*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1996, 864.

piuttosto che essere “prevenuti” per la sua commissione!

Sempre in tema di disparità di trattamento tra soggetti “proposti” per l’applicazione della confisca di prevenzione e “imputati” per i reati previsti dall’art. 12-*sexies*, il meccanismo applicativo della confisca di prevenzione comporterebbe una lesione del diritto di difesa. In particolare, risulterebbe violato il *diritto al silenzio* del “proposto”.

Costui, infatti, è sempre costretto a giustificare l’origine del suo patrimonio. Per quanto l’art. 24 individui due *autonome* categorie di beni confiscabili, queste risultano estremamente *confuse* in sede di accertamento. L’elemento di garanzia in forza del quale i beni devono **risultare** (con onere a carico dell’accusa) frutto o reimpiego di attività illecite, è valido solo per questa classe di beni; non è previsto, invece, per la categoria dei beni di valore sproporzionato al reddito<sup>62</sup>.

Va da sé che il compito dell’accusa sarà agevolato se potrà evitare onerose attività investigative e si potrà limitare alla presentazione di dati dai quali emerge la sproporzione del complesso patrimoniale rispetto alla ufficiale dichiarazione dei redditi, *scaricando* sulla difesa del proposto l’onere di giustificare la legittima provenienza.

La *perversione* dell’inversione dell’onere della prova, a ben vedere, coinvolge anche i soggetti imputati in sede penale, per i quali potrebbe essere pronunciata la confisca *ex art. 12-*sexies**. Il trattamento riservato al “proposto”, però, risulta ancor più sfavorevole: nel procedimento di prevenzione, ove l’allegazione di elementi relativi all’evasione fiscale non ‘salva’ dall’aprensione patrimoniale, oltre al diritto al silenzio, è violato anche il principio *nemo tenetur se detegere!*

La decisione della Sezioni Unite suscita un’ultima perplessità. La confisca di prevenzione dei beni derivanti da redditi sottratti al fisco è, a nostro avviso, una conseguenza afflittiva non espressamente prevista per l’evasione fiscale nella legislazione penale-tributaria. Sembrerebbe, pertanto, che sia stata introdotta (ancora una volta, per via giurisprudenziale) una misura sanzionatoria dell’evasione. È vero, infatti, che la confisca ha natura formalmente preventiva. Ma se il presupposto per la sua applicazione è la commissione di un reato tributario, il suo accertamento dovrebbe essere effettuato in sede processuale ove, eventualmente, si procederà all’irrogazione di una pena (*post delictum*).

Le Sezioni Unite motivano l’applicazione della confisca di prevenzione all’“evasore fiscale” poiché costui rientrerebbe a pieno titolo nella categoria dei soggetti dediti a traffici delittuosi (art. 1). Non si considera, però, che i reati tributari **non** sono a tutt’oggi previsti nel novero dei reati-presupposto del c.d. Codice antimafia<sup>63</sup>, né che la fattispecie di cui all’art. 1 è *indeterminata e imprecisa*, che tutto concede ed è in grado di sussumere sotto di sé, essendo stata formulata per un sistema che sfugge al controllo della legalità penale.

Le conseguenze di una generalizzata applicazione della confisca di prevenzione ai beni accumulati grazie all’evasione fiscale sembrerebbe comportare una violazione del *principio di legalità della pena*, poiché si introduce per i reati tributari una conseguenza non prevista espressamente dalla legge penale (neanche secondo il meno stringente canone della prevedibilità e accessibilità della norma).

L’attività creatrice della giurisprudenza, come in un quadro di Bacon, imprime un’intollerabile *torsione* al volto già sfigurato della prevenzione patrimoniale. Sottratto al controllo delle principali garanzie della materia penale, il sistema si va aprendo a ipotesi di automatica

<sup>62</sup> Se le autorità procedenti decidessero di sequestrare beni di sospetta origine illecita, avrebbero l’onere di presentare all’organo decidente gli indizi dai quali si ricava che i beni siano il frutto o il reimpiego di attività illegali. Il sequestro, in definitiva, dovrà essere supportato da elementi probatori circa le attività illecite in questione. Nel caso, invece, in cui il sequestro abbia a oggetto beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta, non è richiesta la presentazione di alcun elemento indiziario ulteriore rispetto ai dati ufficiali relativi alle dichiarazioni dei redditi. Il requisito della *sproporzione* del valore dei beni rispetto al reddito dichiarato dal proposto agevola l’onere di allegazione dell’accusa, risultando di più *semplice* dimostrazione. La presunzione di origine illecita insita nel requisito della sproporzione dovrà essere “vinta” dallo stesso proposto, secondo uno schema di inversione dell’onere della prova (*rectius*, di allegazione). In argomento, S. FURFARO, voce “Misure di prevenzione patrimoniali”, in *Dig. disc. pen.*, Agg. \*\*\*, I, 2005, 887. Anche i beni sproporzionati sono colpiti dal *fumus* di illecita acquisizione. «*In tal caso, anzi, il legislatore ha considerato che fosse proprio la situazione di sproporzione a corrispondere in sé ad elemento indiziante di illecita acquisizione [...]»*.

<sup>63</sup> Né (è bene ribadirlo) tra i reati-presupposto previsti nel d.lgs. n. 231 del 2001. Sulla confiscabilità del patrimonio dell’ente nelle diverse ipotesi di reato fiscale commesso dal legale rappresentante, si veda A. M. DELL’OSSO, *Confisca diretta e confisca per equivalente nei confronti della persona giuridica per reati tributari commessi dal legale rappresentante: le Sezioni Unite innovano ma non convincono*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2014, 401 ss.

apprensione di tutto ciò che i cittadini acquistano *contra ius*<sup>64</sup>.

Contro tali esiti, davvero inaccettabili, deve ribadirsi con forza che non ogni manifestazione di infedeltà fiscale (o situazione di sproporzione tra i beni posseduti e i redditi dichiarati) comporta che gli acquisti siano avvenuti illegalmente. E ancora, non ogni acquisto illegale deve necessariamente essere 'colpito' dall'apprensione statuale. Non si può introdurre un sistema di confisca *generale* dei beni per tutti gli indiziati di essere dediti a traffici delittuosi, pena una virata autoritaria del nostro ordinamento verso modelli illiberali.

In definitiva, la *patologia* dell'evasione fiscale – che la giurisprudenza della crisi economica, altre volte, è disposta a guardare con maggiore benevolenza<sup>65</sup> – viene ricondotta per via interpretativa nel “gorgo” della prevenzione patrimoniale<sup>66</sup>. Il tutto, nell'indifferenza dell'opinione pubblica, che della prevenzione patrimoniale *ante delictum* non conosce (probabilmente) neanche l'esistenza; con la compiacenza del legislatore, che delega al potere giudiziario il compito di gestire il fenomeno dell'evasione, evitando i problemi di tipizzazione posti dal diritto penale tributario; senza i lacci e laccioli della legalità penale, dai quali la prevenzione risulta (ancora) del tutto sganciata.

Si appalesa una strumentalizzazione della confisca *ante delictum* a fini del tutto diversi da quelli preventivi, orientati al reperimento di risorse economiche<sup>67</sup> e al contrasto all'evasione fiscale<sup>68</sup>, che fanno segnare un regresso verso gli schemi antichi della confisca generale dei beni<sup>69</sup>. Nel complesso, la prevenzione patrimoniale sembrerebbe perseguire la funzione simbolica di soddisfare il bisogno emotivo di punizione che si manifesta tra i cittadini, nei confronti di coloro che conducono stili di vita sospetti. «*Con ciò si apre – occorre prenderne subito atto – una fase del tutto nuova per le misure di prevenzione che da sottosistema, posto ai margini dell'ordinamento penale, rischiano di diventare una sorta di autonomo sistema per molti versi alternativo a quello penale*»<sup>70</sup>

<sup>64</sup> Si segnala la proposta di riforma dell'art. 24 formulata dalla Commissione di studio presieduta da Giovanni Fiandaca, istituita con decreto 10 giugno 2013 del Ministero della Giustizia. «Art. 24. Confisca. 1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Ai fini del giudizio sulla sproporzione non si tiene conto dei proventi di evasione fiscale e di ogni altro tipo di attività illecita». Nella recentissima relazione proposta dalla Commissione parlamentare antimafia, invece, si propone una modifica dell'art. 24 di segno del tutto diverso: «1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza [...]. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, anche se oggetto di condono o di definizione anticipata del contenzioso tributario. Se il tribunale non dispone la confisca può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli artt. 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti». Nella Relazione la modifica è prevista tra gli «*Interventi necessari per una più efficace aggressione ai patrimoni*», **escludendo, a tal fine, «che la disponibilità di beni possa essere giustificata con proventi di evasione fiscale».**

<sup>65</sup> Si fa riferimento agli episodi di omesso versamento tributario da parte di imprenditori in crisi di liquidità. Sul punto si sono recentemente espresse le Sezioni Unite: Cass., SS. UU., 28 marzo 2013-12 settembre 2013, n. 37424, in *Cass. pen.*, 2014, 38; Cass., SS. UU., 28 marzo 2013-12 settembre 2013, n. 37425, in *Cass. pen.*, 2014, 54.

<sup>66</sup> Si fa riferimento alla recentissima operazione della Sezione autonoma Misure di prevenzione del Tribunale di Milano che “sperimenta” l'applicazione della confisca di prevenzione agli eredi del “Re delle bonifiche” milanesi Giuseppe Grossi. Tra gli articoli pubblicati sui quotidiani nazionali, si segnala L. FERRARELLA, *L'evasione fiscale si eredita*, in *www.corriere.it*, 27 novembre 2014; ID., *La confisca agli eredi. Un'arma a doppio taglio*, in *www.corriere.it*, 15 dicembre 2014. In argomento, G. L. GATA, *La confisca nella (annunciata) proposta governativa di riforma della corruzione*, in *questa Dir. pen. cont.*, 16 dicembre 2014.

<sup>67</sup> A.M. MAUGERI, *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, Milano, 2001, 34.

<sup>68</sup> In argomento, R. ACQUAROLI, *La ricchezza illecita tra tassazione e confisca*, Roma, 2012.

<sup>69</sup> D. FONDAROLI, *Le ipotesi speciali di confisca nel diritto penale*, Bologna, 2007, 12. Sul tema delle confische generali dei beni, per tutti, G. VASSALLI, *La confisca dei beni: storia recente e profili dommatici*, Padova, 1951.

<sup>70</sup> V.N. D'ASCOLA, *Un codice non soltanto antimafia. Prove generali di trasformazione del sistema penale*, in *Arch. pen.*, 2012, 799.